

Legge regionale 25 febbraio 2016 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

Art. 9

(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di cultura.